I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2025/82 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1119/81 che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 [2], in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente ai criteri previsti all'articolo 3 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 516/77, il regolamento (CEE) n. 1119/81 [3] ha limitato, per ciascuna campagna, a decorrere dalla campagna 1981/1982, la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo a 74 100 tonnellate, per i duroni e le altre ciliegie dolci conservate allo sciroppo a 26 850 tonnellate e per le amarene conservate allo sciroppo a 52 800 tonnellate in base ai dati forniti dai paesi produttori ;

considerando che in base agli ultimi dati disponibili sulle possibilità di smercio della produzione è necessario adattare i quantitativi cui è limitata la concessione dell'aiuto alla produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1119/81 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

A decorrere dalla campagna 1982/1983 la concessione dell'aiuto alla produzione è limitata per ciascuna campagna :

— per le pere Williams conservate allo sciroppo della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, a un quantitativo di 82 000 tonnellate,

— per i duroni e le altre ciliegie dolci conservate allo sciroppo della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, a un quantitativo di 29 100 tonnellate,

— per le amarene conservate allo sciroppo della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, a un quantitativo di 60 000 tonnellate.

I suddetti quantitativi s'intendono imballaggio immediato compreso ».

2. All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1119/81 le date indicate per il 1981 sono sostituite con le corrispondenti date del 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

---

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.
[3] GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 11.